

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 MARZO 2005, N. 5/L**

**REGOLAMENTO CONCERNENTE MODALITÀ E TERMINI DI RENDICONTAZIONE  
E DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ, DELLE OPERE E DEGLI ACQUISTI FINANZIATI  
DALLA REGIONE<sup>1</sup>**

**CAPO I**

**Disposizione per la rendicontazione delle attività  
finanziate dalla Regione**

**Art. 1 (Definizione)**

1. Ai fini del presente regolamento per rendicontazione si intende l'insieme degli adempimenti richiesti ai beneficiari per consentire l'accertamento da parte della Regione del corretto utilizzo delle agevolazioni concesse e la loro conseguente erogazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai finanziamenti erogati in base ad espressa disposizione di legge a soggetti pubblici o privati.

**Art. 2 (Modalità di rendicontazione delle attività svolte da soggetti pubblici e privati)**

1. Ai fini dell'erogazione del contributo finanziario, o del saldo nel caso in cui siano intervenute delle anticipazioni, concesso dalla Regione per lo svolgimento di attività, i beneficiari devono provvedere alla rendicontazione presentando la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante dell'ente o associazione contenente la descrizione dettagliata dell'attività, realizzata con il finanziamento della Regione;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante dell'ente o Associazione concernente, relativamente all'iniziativa, le entrate conseguite e l'ammontare complessivo delle spese sostenute;
- c) idonea documentazione di spesa (fatture, ricevute fiscali, note spese, ecc...) per una somma pari almeno all'ammontare del contributo concesso.<sup>2</sup>

2. Qualora le spese sostenute siano inferiori alla spesa ammessa, l'ufficio competente provvede alla proporzionale riduzione del contributo da corrispondere.<sup>3</sup>

3. Per la rendicontazione di attività di gestione in luogo della documentazione di cui alle precedenti lettere b) e c) deve essere prodotto il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario a cui l'attività svolta è imputata e una relazione sull'attività.

**Art. 3 (Modalità per la verifica di opere realizzate da enti pubblici e da soggetti privati e per l'acquisto di beni)**

1. Per l'erogazione dei finanziamenti concessi per la realizzazione di opere o per l'acquisto di beni, le modalità di erogazione e le verifiche di liquidazione sono fissati nei singoli provvedimenti, in relazione alla specificità di ogni opera realizzata o di ogni acquisto.

<sup>1</sup> In B.U. 15 marzo 2005, n. 11.

<sup>2</sup> Per l'interpretazione autentica della presente lettera si veda il D.P.Reg. 18 novembre 2022, n. 25, in relazione agli interventi concernenti la promozione dell'integrazione europea e lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale posti in essere da enti pubblici.

<sup>3</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 1, del DPRReg. 2 settembre 2021, n. 49.

**Art. 4 (Liquidazione)**

1. Il dirigente della struttura competente liquida il contributo concesso dopo aver verificato la rendicontazione e dopo aver valutato la regolarità, la ammissibilità e l'attinenza della spesa. In tale sede egli può consentire la compensazione fra le varie voci del preventivo oppure l'ammissibilità di voci di spesa non preventivate, qualora esse abbiano contribuito alla positiva realizzazione dell'intervento finanziato, dandone motivazione nel decreto di liquidazione, ovvero può disporre la riduzione del contributo assegnato, qualora le spese sostenute siano inferiori alla spesa ammessa. Qualora ricorrano qualificati motivi può disporre il pagamento anche ove l'intervento finanziato sia stato realizzato parzialmente.

**CAPO II**

**Disposizioni relativi ai controlli**

**Art. 5 (Controlli)**

1. Per i controlli si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del "Regolamento di esecuzione della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" approvato con decreto del Presidente della Regione del 16 novembre 2004, n. 7/L.

**CAPO III**

**Disposizioni finali**

**Art. 6 (Decorrenza)**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente anche a quei finanziamenti per i quali la rendicontazione non sia ancora completata.

---

---